

COMUNE DI RE

PARTE 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

RUOLO DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI RE E' ENTE AUTONOMO LOCALE NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI RE E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI FOLSOGNO, DISSIMO ED OLGIA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI CRAVEGGIA, VILLETTE, MALESCO, CURSOLO ORASSO E CANTON TICINO (SVIZZERA).

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI E' SITO IN RE CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NEL PALAZZO CIVICO.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI E LOCALITA' PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

06. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA', E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLE SCELTE POLITICHE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE LA ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 .

04. IL COMUNE OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLE LEGGI.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI.

02. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

03. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E TURISTICA.

04. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'. IN TALE AMBITO FAVORISCE E SOSTIENE LA FORMAZIONE DI GRUPPI DI VOLONTARIATO INSERITI NELLA STRUTTURA LOCALE DI FORMAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE (ANTINCENDIO BOSCHIVI, VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO, ECC.).

05. IL SINDACO O SUO DELEGATO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE LA ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' ARTIGIANATO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L' ATTIVITA' E NE FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO, COSI' COME PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI.

03. LA REGOLAMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ARTT. AVVIENE TRAMITE L' APPROVAZIONE DEGLI APPOSITI PIANI COMMERCIALI E DI SVILUPPO.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 , ED 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI DELL' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA, DI CUI FA PARTE.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L' INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L' ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI COSTANTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARA' DISCIPLINATA L' ATTIVITA' DELL' ENTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA', EFFICACIA E PUBBLICITA', IN OSSERVANZA DI QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 .

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, IN INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

02. LA MATERIA VIENE PREVISTA AL TITOLO 03 DELLA PARTE 03 DEL PRESENTE STATUTO.

PARTE 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

SEZIONE 01

ART. 13

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'; NE DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 14

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE E DELLA COMUNITA' MONTANA DI CUI FA PARTE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI

OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

06. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 15

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, FATTE SALVE LE RESPONSABILITA' PREVISTE DALLE LEGGI IN MATERIA.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

ART. 16

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTIERA SESSIONE ORDINARIA, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA, CHE PUO' ESSERE ASSUNTA D'UFFICIO DA PARTE DEL CONSIGLIO O SU PROPOSTA DI QUALUNQUE ELETTORE.

04. LA DECADENZA DEVE ESSERE PRONUNCIATA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO I REDDITI POSSEDUTI, MEDIANTE PRESENTAZIONE DI COPIA DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O DEL RELATIVO MODELLO SOSTITUTIVO. TALI DOCUMENTI SONO CONSERVATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

ART. 17

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI

UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 18

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE NE PRENDE ATTO.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D' ATTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 19

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. SE TALE NUMERO DI VOTI E' STATO OTTENUTO DA PIU' DI UN CONSIGLIERE, E' CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO FRA ESSI CON LA MAGGIORE ANZIANITA' ANAGRAFICA.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PRESIEDE LA RELATIVA SEDUTA, SALVO NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DELLA META' DELLA GIUNTA.

ART. 20

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI COMPOSTI A NORMA DI REGOLAMENTO, DA ALMENO TRE COMPONENTI.

02. CIASCUN GRUPPO PUO' DESIGNARE FRA I SUOI CONSIGLIERI UN CAPOGRUPPO. LA DESIGNAZIONE DEL CAPOGRUPPO DEVE ESSERE COMUNICATA AL SINDACO (O, QUALORA EGLI NON SIA ANCORA STATO ELETTO, AL CONSIGLIERE ANZIANO) ED AL SEGRETARIO COMUNALE, ED E' EFFICACE DOPO TALE COMUNICAZIONE, ANCHE PER GLI EFFETTI PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMA 03 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

03. QUALORA NON SI ESERCITI LA FACOLTA' PREVISTA DAL COMMA PRECEDENTE O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI DELLA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

SEZIONE 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE

SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 25 E 26 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 APRILE AL 31 LUGLIO E DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA;

04. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO, COMUNQUE, ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA

B) DELLA LEGGE N. 142/90 .

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 23

01. LA FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPETTA AL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO FISSA LE REGOLE GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL SINDACO PER LA DETERMINAZIONE DELLO ORDINE DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE.

02. NELL'ORDINE DEL GIORNO IL SINDACO E' TENUTO A INSERIRE TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI CHE GLI SIANO PERVENUTI DA PARTE DELLA GIUNTA, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI O DAI SINGOLI CONSIGLIERI, NONCHE' LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DIRETTE AL CONSIGLIO AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 .

- STATUTO, A CONDIZIONE CHE ESSE SIANO PERVENUTE ENTRO I TERMINI FISSATI NEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO. SULLE PROPOSTE DI

DELIBERAZIONE DEVONO ESSERE ACQUISITI I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. E' NELLA FACOLTA' DEL SINDACO INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, INTERPELLANZE E MOZIONI CHE ABBIANO CARATTERE DI URGENZA E CHE SIANO PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO AL COMMA PRECEDENTE.

04. IL SINDACO DEVE ASSICURARE CHE I FASCICOLI DELLE PRATICHE RELATIVE AD OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SIANO DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, PER LA CONSULTAZIONE E L'ESAME DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO. ENTRO LA STESSA SCADENZA DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, PER LA CONSULTAZIONE E L'ESAME DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CORREDATE DAI PARERI PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 24

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE.

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI AL L'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA, COME PREVISTO NEL REGOLAMENTO.
02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
 - A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
 - C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.
03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
04. IL SEGRETARIO COMUNALE REDIGE IL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE, CURANDO CHE IL CONTENUTO DEI SINGOLI INTERVENTI SIA RIPORTATO ALMENO SUCCINTAMENTE. IL VERBALE E' PERFEZIONATO CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL SEGRETARIO E DEL PRESIDENTE DELLA SEDUTA ED E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 27

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 28

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O NELLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTA SVOLTA.

ART. 29

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI NEL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.
04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLA PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEGLI ORGANISMI ASSOCIATI, DEI RAPPRESENTANTI DI FORZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI.

05. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI, MA SOLO CONSULTIVI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO, AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNI;

B) LE FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

C) I METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

04. LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E' RISERVATA AL CONSIGLIO COMUNALE DA EFFETTUARSI CON LO STESSO ATTO DI ISTITUZIONE DELLA RELATIVA COMMISSIONE.

ART. 31

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

01. L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LE MODALITA' PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DISCIPLINATE DA REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E LA FORMAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

02. NELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL REGOLAMENTO INTERNO STABILISCE:

A) L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI CONSILIARI DEVE ESSERE ESERCITATA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE;

L'INIZIATIVA SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE, ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, AI SINGOLI CONSIGLIERI ED AI CITTADINI (PER QUESTI ULTIMI NELLA FORMA DELLE PROPOSTE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 93) SECONDO QUANTO E' PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO;

B) LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI (AI SENSI DELL'ARTT. 31 COMMA 07 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142) DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA, SE ATTINENTE ALL'ASSUNZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, DALLA RELATIVA PROPOSTA, E SE ATTINENTE INVECE ALLA DISCUSSIONE DI UNA MOZIONE, DAL RELATIVO TESTO;

C) LE MODALITA' E IL TERMINE ENTRO CUI DEVONO PERVENIRE PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, OVVERO MOZIONI E INTERPELLANZE, DIRETTE AL CONSIGLIO COMUNALE, AFFINCHE' ESSE SIANO INSERITE NELL'ORDINE DEL GIORNO;

- D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO;
- E) L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE INDIRIZZATO AL DOMICILIO, UBICATO NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE OGNI CONSIGLIERE E' TENUTO A INDICARE SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI; IN MANCANZA DI QUESTA INDICAZIONE, IL CONSIGLIERE SI INTENDE DOMICILIATO PRESSO LA SEDE DEL COMUNE;
- F) LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MODALITA' PER LA DISCUSSIONE DI PROPOSTE O MOZIONI;
- G) I CASI NEI QUALI LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ASSUNTE IN SEDUTA SEGRETA. IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE ASSUNTE IN SEDUTA SEGRETA LE DELIBERAZIONI CHE INVESTANO QUESTIONI RIGUARDANTI PERSONE;
- H) I CASI NEI QUALI LE DELIBERAZIONI RICHIEDONO IL VOTO SEGRETO. IN PARTICOLARE DEVONO ESSERE ASSUNTE CON VOTO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CHE INVESTANO QUESTIONI RIGUARDANTI PERSONE;
- I) LA PREVISIONE DI MODALITA' DI VOTO ADEGUATE A GARANTIRE LE MINORANZE, PER LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ALTRI ORGANI, QUANDO VI SIA UNA DISPOSIZIONE NORMATIVA CHE PREVEDA UNA RAPPRESENTANZA IN TALI ORGANI DELLE MINORANZE CONSILIARI OVVERO QUANDO I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE SIANO IN NUMERO SUPERIORE A DUE.
03. AI FINI DI QUANTO E' PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA, SUB G) ED H), NON SI CONSIDERANO DELIBERAZIONI CHE INVESTANO QUESTIONI LE DELIBERAZIONI SU PROPOSTE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA O DI REVOCA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA COMUNALE O DI SUOI COMPONENTI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI.
03. I COMPONENTI DELLA GIUNTA DEVONO ESSERE CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.
02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
- A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO: LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO COMUNALE E DEPOSITATE, ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;
- B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO

ALLA CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

05. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 COMMA 01 LETT. B) NUMERO 01 DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 34

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTE E ADOTTATO.

ART. 35

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALLO INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO

AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DAL

LA DATA DELL' EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA

DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST' ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, DA TENERSI

COMUNQUE ENTRO TRENTA GIORNI DAL VERIFICARSI DELL' EVENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE

CESSATO DALLA CARICA. L' ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE NELLE TRE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A NORMA

DELL' ARTT. 34 COMMA 04 DELLA LEGGE N. 142/90 , A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO OD ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE

LE FUNZIONI.

ART. 36

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA

GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DAL LA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DEL L'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL PREFETTO PREVIA DIFFIDA.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 37

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATA PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 . N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA

ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATO CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL PREFETTO PREVIA DIFFIDA.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 ,

N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, CON LA STESSA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO, TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 35 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 35 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 35 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA - VICE SINDACO

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO. VIENE NOMINATO DAL SINDACO NELLA PRIMA SEDUTA DELLA GIUNTA.

06. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL' ETA'.

07. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

08. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

09. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ED ADOTTA, AI SENSI DELL' ARTT. 05 DELLA LEGGE N. 142/90 , IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

06. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) DEFINISCE CONDIZIONI PER ACCORDI ED APPROVA CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE, SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;

H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

I) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

L) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.

M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLA STATUTO AD ALTRO ORGANO;

N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.

07. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE, SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

08. SPETTA INOLTRE ALLA GIUNTA APPROVARE I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

ART. 42

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA, CON ATTO FORMALE O INFORMALE E PRESIDUTA DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO ASSUNTE CON VOTAZIONE PALESE; IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. TUTTAVIA LA GIUNTA STESSA, PER SINGOLA SEDUTA, PUO' DISPORRE CHE SI SVOLGA ALLA PRESENZA DEL PUBBLICO.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 43

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALLO ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE, NONCHE' I RELATIVI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN PROPRIETA' PRIVATE E DI NOMINA DI TECNICI PER LA REDAZIONE DI STATI DI CONSISTENZA O DI VERBALI DI IMMISSIONE NEL POSSESSO;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) ASSUME I PROVVEDIMENTI PREVISTI ESPLICITAMENTE DALLE LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI;
- Q) APPLICA LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DISCIPLINATE DALLA LEGGE 24.11.1981 , N. 689 , QUANDO LA LORO APPLICAZIONE SIA DI COMPETENZA DEL COMUNE, NONCHE', PER OGNI IPOTESI DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA, I PROVVEDIMENTI CAUTELARI O DI RIDUZIONE IN PRISTINO.
- R) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 36 COMMA 03 DELLA LEGGE N. 142/90 .
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI IN QUANTO TALE FUNZIONE NON PUO' ESSERE SVOLTA DAL SEGRETARIO PERCHE' ROGANTE (ARTT. 54 DELLO STATUTO) NE' DA FIGURE DIRIGENZIALI ASSENTI NELL'ENTE.

ART. 45

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI

INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE, UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 46 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE OD INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UNO O PIU' ASSESSORI ED A CONSIGLIERI COMUNALI;

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 47

DELEGA FUNZIONI UFFICIALE D'ANAGRAFE

01. FATTA SALVA OGNI IPOTESI DI DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI DI UFFICIALE D'ANAGRAFE AD IMPIEGATI IDONEI DEL COMUNE, SECONDO QUANTO E' PREVISTO DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228 E

PUO' DELEGARE LE FUNZIONI RELATIVE AL RICEVIMENTO DEGLI ATTI DI NASCITA E DI MORTE E DELLE RICHIESTE DI MATRIMONIO AD IMPIEGATI IDONEI DEL COMUNE SECONDO QUANTO E' PREVISTO DALL' ARTT. 01 DEL R.D. 09.07.1939 N. 1238 .

PARTE 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

TITOLO 01

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

ART. 48

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI GLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO NELLA PIANTA ORGANICA E NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED AMMINISTRATIVI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

SEZIONE 01

FUNZIONI ISTITUZIONALI

ART. 49

INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE

01. IL SEGRETARIO, FUNZIONARIO DELLO STATO, E' IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE E SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI CON AUTONOMIA, SENZA VINCOLO DI RAPPORTO GERARCHICO. DIPENDE DAL SINDACO ESCLUSIVAMENTE IN ORDINE ALLE DIRETTIVE CHE GLI PUO' IMPARTIRE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI CONTENUTI NEGLI ATTI DI INDIRIZZI E DI PROGRAMMAZIONE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA APPROVATI DALLA GIUNTA, NONCHE' IN ORDINE AGLI ATTI DI CUI IL SINDACO STESSO E' TITOLARE QUALE VERTICE DELL'AMMINISTRAZIONE O QUALE RAPPRESENTANTE DI GOVERNO.

02. TROVA NELLA LEGGE IL FONDAMENTO DEI PROPRI COMPITI E DELLE PROPRIE RESPONSABILITA', NONCHE' NEL PRESENTE STATUTO LA LORO REGOLAMENTAZIONE PUNTUALE E LA LORO SPECIFICAZIONE IN RELAZIONE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA CONCESSA ALL'ENTE.

03. IL SEGRETARIO DIRIGE GLI UFFICI E SERVIZI DELL'ENTE NONCHE' IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO.

04. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI DI DIREZIONE DIRETTAMENTE E/O TRAMITE LE FIGURE APICALI DELLA STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE CHE DA LUI DIPENDONO, COLLEGATE DA UN RAPPORTO GERARCHICO/DISCIPLINARE.

05. OSSERVA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E LEGALITA' E VIGILA AFFINCHÉ AI MEDESIMI PRINCIPI SI ATTENGANO LE STRUTTURE BUROCRATICO/AMMINISTRATIVE DELL'ENTE, FORNENDO ALTRESI' AGLI ORGANI POLITICO/AMMINISTRATIVI IL PROPRIO IMPARZIALE GIUDIZIO LEGALE IN ORDINE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO. FUNZIONI ISTITUZIONALI E DI GARANZIA

ART. 50

ASSISTENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. SVOLGE DIRETTAMENTE TALI FUNZIONI IN RELAZIONE AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE CONSILIARI E DELLA GIUNTA, GARANTENDO LA FEDE PUBBLICA CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI.

ART. 51

RINNOVO, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA

01. RICEVE E ISTRUISCE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO/FORMALE GLI ATTI DI DIMISSIONI DEGLI ORGANI, LE PROPOSTE DI GOVERNO, LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

ART. 52

CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI - PUBBLICAZIONE ATTI

01. SVOLGE LE FUNZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ORGANI DI CONTROLLO, AI CAPIGRUPPO, AL PREFETTO.

02. E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI PER I QUALI E' RICHIESTA. PER IL MATERIALE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PRESSO GLI ALBI COMUNALI SI AVVALE DEI MESSI E ATTENTA, SU LORO RELAZIONE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

03. SOTTOSCRIVE DIRETTAMENTE I DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE ANCHE IN FORMA SPECIALE E RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI.

ART. 53

PRESIDENZA DI GARE E CONCORSI

01. PRESIEDE LE COMMISSIONI PREVISTE PER I CONCORSI E LE PROVE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

02. PRESIEDE INOLTRE LE GARE PUBBLICHE DA TENERSI PER L'APPALTO DI OPERE, DI PUBBLICHE FORNITURE E DI SERVIZI, PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E/O GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, PER LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' PER LA VENDITA E L'AFFITTO DEI BENI. IN QUESTA VESTE E' RESPONSABILE DI TUTTE LE PROCEDURE ESECUTIVE DEGLI ATTI, DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE IN MERITO ALL'AVVIO DEI RELATIVI PROCEDIMENTI.

03. I REGOLAMENTI DISCIPLINANO LE MODALITA' ATTUATIVE.

ART. 54

FUNZIONE NOTARILE

01. SVOLGE LE FUNZIONI NEI CASI E' SECONDO LE NORME FISSATE DALLA LEGGE.

ART. 55

CUSTODIA E ACCESSO AGLI ATTI

01. E' IL RESPONSABILE GENERALE DELLA TENUTA E CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI FORMATI E/O GIACENTI NEL COMUNE. SI AVVALE PER L'ESERCIZIO DI TALE FUNZIONE DELLE FIGURE APICALI PRESENTI NELLA STRUTTURA DELL'ENTE, IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI

COMPETENZA DEI SINGOLI UFFICI.

02. GARANTISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE DEGLI ATTI, AUTORIZZA IL RILASCIO DELLE RELATIVE COPIE IN ARMONIA CON IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA MATERIA ED IN OSSERVANZA DEI DIVIETI POSTI AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/1990 .

SEZIONE 02

FUNZIONI GIURIDICO CONSULTIVE

ART. 56

ISTRUZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E FORMULAZIONE DEI PARERI

01. SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTE AL PROPRIO UFFICIO, ISTRUISCE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIMENDO IL PROPRIO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELL' ATTO PROPOSTO.

02. NEI CASI NECESSARI ACQUISISCE DELLE FIGURE APICALI POSTE AI VERTICI DEI SERVIZI I PARERI DI COMPETENZA REDATTI SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

03. PUO' SEMPRE RICHIEDERE CHE DETTI PARERI SIANO ESPRESSI IN RELAZIONE A SPECIFICI ASPETTI TECNICI EVENTUALMENTE NON CONTEMPLATI NEL PARERE GIA' ESPRESSO.

ART. 57

FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI

01. QUALORA RICHIESTO FORNISCE ALL' AMMINISTRAZIONE E AGLI UFFICI, SULLE MATERIE DI COMPETENZA, PARERI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI.

PUO' ESPRIMERE TALI PARERI ANCHE IN FORMA PROPOSITIVA ASSUMENDO L' INIZIATIVA.

SEZIONE 03

FUNZIONI DI GESTIONE E DIREZIONE

ART. 58

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

01. ESERCITA LE FUNZIONI DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE MEDIANTE ISTRUZIONI, CIRCOLARI ESPLICATIVE E DI INDIRIZZO O DI DI SERVIZIO.

02. FINALIZZA L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI ALL'OTTIMALE IMPIEGO DEL PERSONALE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'ENTE.

03. NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE ADOTTA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' INTERNA, LAVORO STRAORDINARIO, CONGEDI ORDINARI, MISSIONI, PERMESSI, ASPETTATIVE, RICHIAMI, CENSURE ED ENCOMI.

04. PROMUOVE INOLTRE L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI E QUELLI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL LA PREVISTA COMMISSIONE.

05. SULLA BASE DELLE INDICAZIONI E DEGLI INDIRIZZI FORNITI DAL L' AMMINISTRAZIONE, REDIGE E/O COORDINA LA REDAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO PROGRAMMATARIO.

ART. 59

GESTIONE CONTABILE

01. LIQUIDA LE SPESE IMPEGNATE ED AUTORIZZATE, LE MISSIONI DEL PERSONALE, I COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO.
02. AUTORIZZA I PAGAMENTI E GLI INCASSI SOTTOSCRIVENDO INSIEME AL RESPONSABILE DI CONTABILITA' I RELATIVI ORDINATIVI.
03. ATTIVA I PROVVEDIMENTI DI RISCOSSIONE COATTIVI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE.
04. SVOLGE LE FUNZIONI PREDETTE SECONDO LA MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 60

ATTIVITA' PROCEDIMENTALI

01. E' RESPONSABILE DI OGNI ADEMPIMENTO PROCEDURALE RELATIVO ALLA ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI ASSUNTI DAGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, NONCHE' DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI ATTI PER I QUALI POSSIEDE COMPETENZE ALLA LORO EMANAZIONE IN VIRTU' DI LEGGI, DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.
02. IN CASO DI OPPORTUNITA' O DI ACCERTATO INADEMPIMENTO PUO' AVOCARE A SE' L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE AFFIDATE AI SINGOLI UFFICI E RELATIVE A TUTTE LE RESTANTI FATTISPECIE PROCEDIMENTALI.

ART. 61

ATTIVITA' PROVVEDIMENTALI

01. NELLE MATERIE PER LE QUALI POSSIEDE COMPETENZA, E' RESPONSABILE DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI FINALI.
02. NEI RESTANTI CASI SVOLGE LA FUNZIONE QUALORA ALL'UOPO DELEGATO O NEI CASI PER I QUALI LO STATUTO O LA LEGGE NON HANNO INDIVIDUATO ALTRO ORGANO RESPONSABILE.

CAPO 02

UFFICI

ART. 62

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
 - A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
 - B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.
03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

04. NEL SETTORE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA, DOVRA' ESSERE ASSICURATO IL PRINCIPIO DELLA PARITA' TRA UOMO E DONNA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 125 DEL 10.04.1991 .

ART. 63

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA C) DELLA LEGGE 08.06. 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

G) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L' AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

05. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

06. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

TITOLO 03

CAPO 01

SERVIZI

ART. 64

01. L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CIVILE E TURISTICO COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L' AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 65 GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 66

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 67

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONCERNENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE POSSA AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA ED IN VIA ECCEZIONALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMO RESTANDO I REQUISITI

RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 68 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DA CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENSO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 69

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 70

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 71

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL

COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 72

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 73

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

CAPO 03

FORME COLLABORATIVE

ART. 74

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 75

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 76

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTE GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 77

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO OD IMPRENDITORIALE OVVERO PER L'ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE

L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO DALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 76 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE UNICAMENTE ALLA CONVENZIONE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO, CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 78

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

PARTE 04 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 79

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 80

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO, CON RIFERIMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27.07.78 N. 392 , E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED ALTRE EVENTUALI LEGGI SPECIALI.

ART. 81

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE N. 142/90 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

02. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE, NON ESSENDO SOGGETTI AD ULTERIORI FORME DI CONTROLLO.

ART. 82

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE DEL COMUNE.

02. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

03. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE TRASMETTONO ALLA GIUNTA IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DAGLI STATUTI CONSORTILI. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO A QUELLO DEL COMUNE.

04. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E' ALLEGATO L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA, EVENTUALMENTE, UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 83

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL' ENTE IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E

CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALLA EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

03. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE.

04. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

05. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 84

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' COSI' COME SARANNO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE MODALITA' ED I LIMITI DEFINITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

PARTE 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

TITOLO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 85

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE OPERINO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL COMUNE STESSO, E, PARTICOLARMENTE, VALORIZZA I LORO CONTRIBUTI AI FINI DELL'ATTIVITA' E DELLE INIZIATIVE DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE A QUESTI FINI SONO QUELLE FORME ASSOCIATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE OPERINO NEL TERRITORIO COMUNALE PERSEGUENDO ISTITUZIONALMENTE SCOPI DI INTERESSE COLLETTIVO.

ART. 86

INDIVIDUAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

01. AL FINE DI ATTUARE GLI OBIETTIVI RICHIAMATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IL COMUNE PRENDE PARTICOLARMENTE IN CONSIDERAZIONE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO RICHIESTO E OTTENUTO L'ISCRIZIONE IN UN

APPOSITO ELENCO, CONSERVATO E AGGIORNATO NEL COMUNE A CURA DEL SINDACO. IN TALE ELENCO HANNO DIRITTO DI ESSERE ISCRITTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE RISPONDANO A TUTTI I SEGUENTI REQUISITI, CHE ATTENGONO ALLA STABILITA' DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE E ALLA RILEVANZA DELLA SUA ATTIVITA' PER GLI INTERESSI COMUNALI.

A) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA OPERI ATTIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE; IN PROPOSITO UN REGOLAMENTO COMUNALE PUO' INDIVIDUARE LE CONDIZIONI MINIME (INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI AD ASSEMBLEE DELLA FORMA ASSOCIATIVA, ALLO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE NELL' AMBITO COMUNALE, ECC.) RICHIESTE PER TALE REQUISITO;
B) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA COSTITUITA IN ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, OVVERO SIA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 36 SS.

O
39 SS. COD. CIV. IN TEMA DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE O DI COMITATI;
C) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL' ARTT. 209 T.U. DI PUBBLICA SICUREZZA;

D) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA TENUTO, NEL CORSO DEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, ALMENO UN' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE;

E) CHE LO SCOPO SOCIALE, RISULTANTE DALLO STATUTO O DALL' ATTO COSTITUTIVO DELLA FORMA ASSOCIATIVA, RISPONDA A RAGIONI DI TUTELA E DI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI O COMUNQUE DI INTERESSI SIGNIFICATIVI E RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE DI RE.

02. L' ISCRIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE NELL' ELENCO PREVISTO AL PRIMO COMMA E' DISPOSTO DAL SINDACO, SU RICHIESTA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA FORMA ASSOCIATIVA. AI FINI DELL' ISCRIZIONE, IL SINDACO VERIFICA LA SUSSISTENZA IN CAPO ALLE FORME ASSOCIATIVE DEI REQUISITI FISSATI NEL PRIMO COMMA, E A TAL FINE PUO' CHIEDERE ALLA FORMA ASSOCIATIVA DI DEPOSITARE PRESSO IL COMUNE COPIA DI ATTI FONDAMENTALI, QUALI LO STATUTO O L' ATTO COSTITUTIVO, IL BILANCIO, ECC. . IL SINDACO PROVVEDE, ANCHE D' UFFICIO, A CANCELLARE DALL' ELENCO LE FORME ASSOCIATIVE CHE ABBIANO CESSATO LA LORO ATTIVITA' O CHE COMUNQUE NON ABBIANO PIU' I REQUISITI INDICATI NEL PRIMO COMMA.

03. ALL' ATTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL' ELENCO, LA FORMA ASSOCIATIVA DEVE INDICARE IL SUO RECAPITO NEL COMUNE E IL NOMINATIVO DI UN RAPPRESENTANTE RESIDENTE NEL COMUNE; EVENTUALI VARIAZIONI SONO EFFICACI SOLO DOPO LA LORO SEGNALAZIONE AL SINDACO.

ART. 87

RAPPORTI CON IL COMUNE

01. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL' ELENCO PREVISTO DALL' ARTICOLO PRECEDENTE POSSONO COLLABORARE ALL' ATTIVITA' DEL COMUNE NELL' AMBITO DEL RISPETTIVO SCOPO SOCIALE:

- AVANZANDO ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, PER L' ADOZIONE DI ATTI O PER L' ASSUNZIONE DI INIZIATIVE SPETTANTI A TALI ORGANI, CON LE MODALITA' E CON GLI EFFETTI PREVISTI DAI SUCCESSIVI ARTT. 90 , 91 , 92 , 93 ;

- ESERCITANDO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DI RILIEVO PER IL LORO SCOPO SOCIALE, CON LE MODALITA' FISSATE DAI SUCCESSIVI ARTT. 100 - 101 E DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALL'

ARTT. 07 COMMA 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LE FORME ASSOCIATIVE CHE RISPONDANO AI REQUISITI INDICATI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, E NELL'AMBITO DI MATERIE INERENTI AL PROPRIO SCOPO SOCIALE, POSSONO CHIEDERE CHE PROPRI RAPPRESENTANTI SI INCONTRINO COL SINDACO O CON LA GIUNTA, PER ESAMINARE O PER MANIFESTARE IL PUNTO DI VISTA DELLA FORMA ASSOCIATIVA RISPETTO AD ATTI O INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 88 ALTRE FORME ASSOCIATIVE

01. LE FORME ASSOCIATIVE CHE NON POSSIEDANO I REQUISITI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTT. 86 POSSONO UGUALMENTE ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, CON LE MODALITA' FISSATE DAI SUCCESSIVI ARTT. 100 - 101 DAL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 07 COMMA 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 89

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE FAVORISCE LE INIZIATIVE DIRETTE A PROMUOVERE UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, E IN PARTICOLARE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. FERMO RESTANDO CHE TALE PARTECIPAZIONE NON DEVE COMPORTARE SPESE AGGIUNTIVE PER IL COMUNE, IL COMUNE ATTUA IL PRINCIPIO SANCITO NEL PRIMO COMMA ATTRAVERSO UN PROPRIO REGOLAMENTO. TALE REGOLAMENTO DEVE DISCIPLINARE, INOLTRE, L'ACCESSO DEI CITTADINI SINGOLI O

ASSOCIATI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI FINI PREVISTI DAL COMMA MEDESIMO, AI DATI IN POSSESSO DEL COMUNE, PURCHE' RISPETTO AD ESSI NON RICORRANO PARTICOLARI ESIGENZE DI RISERVATEZZA E CON ESCLUSIONE IN OGNI CASO DEI DATI ANAGRAFICI, LE MODALITA' DI USO DI LOCALI COMUNALI PER ASSEMBLEE E RIUNIONI DELLA FORMA ASSOCIATIVA, LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER COORDINARE LA LORO AZIONE CON QUELLA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE INIZIATIVE CORRELATE ALLA LORO ATTIVITA'.

ART. 90

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, CON L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI.

ART. 91

ISTANZE

01. AI FINI DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDONO PER ISTANZE LE RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE, PER SOLLECITARE, NELL'INTERESSE COLLETTIVO, IL COMPIMENTO DI ATTI DOVEROSI, DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

MUNICIPALE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. SULL'ISTANZA L'AUTORITA' COMUNALE COMPETENTE PROVVEDE ENTRO TRENTA GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 92

PETIZIONI

01. AI FINI DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDONO PER PETIZIONI, LE RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA ALMENO IL 10% DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, DIRETTE A PORRE ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE UNA QUESTIONE DI SUA COMPETENZA E DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. UNA VOLTA PRESENTATA UNA PETIZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO DEVE INSERIRE LA PETIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE CHE NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO.

ART. 93

PROPOSTE

01. AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE PARTE DELLO STATUTO SI INTENDONO PER PROPOSTE LE RICHIESTE SCRITTE PRESENTATE DAI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI PER L'ADOZIONE DI UN ATTO DI CONTENUTO DETERMINATO, RISPONDENTE AD UN INTERESSE COLLETTIVO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA COMUNALE O PER LA MODIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

02. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPOSTA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO.
- B) TRIBUTI E BILANCIO.
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.
- D) DESIGNAZIONE E NOMINE.

03. UNA VOLTA PRESENTATA LA PROPOSTA SI SENSI DEL COMMA 01 , IL SINDACO CURA CHE SIANO ACQUISITI SULLA PROPOSTA I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 ED INSERISCE LA PROPOSTA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO O DELLA PRIMA GIUNTA COMUNALE NON ANCORA CONVOCATI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E LA AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

ART. 94

REQUISITI

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AVANZATE AI SENSI DEI PRECEDENTI ARTICOLI SONO AMMESSE, E DEVONO PERTANTO RICEVERE IL CORSO PREVISTO NEGLI STESSI ARTICOLI, PURCHE' ESSE RISULTINO EFFETTIVAMENTE DIRETTE A FINI DI TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI E RISPONDANO AGLI ALTRI REQUISITI FISSATI NEGLI ARTT. 91 E SEGUENTI. L'ACCERTAMENTO DI QUESTI REQUISITI DELL'ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA E' EFFETTUATO:

- NEL CASO DI ISTANZA, DA PARTE DEL SINDACO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

- NEL CASO DI PROPOSTA PER DELIBERA DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DA

PARTE DELLA GIUNTA STESSA, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- NEL CASO DI PETIZIONE O PROPOSTA PER INTERVENTO O UNA DELIBERA DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DA PARTE DEL SINDACO, SULLA BASE DEL
PARERE VINCOLANTE DI UN' APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, COSTITUITA
DAL SINDACO, E DA DUE RAPPRESENTANTI DELLA MAGGIORANZA E DA UNO
DELLA MINORANZA DESIGNATI DAL CONSIGLIO. LA COMMISSIONE ESPRIME IL
SUO PARERE DOPO AVER SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

02. L' AUTORITA' CUI E' DEMANDATO L' ACCERTAMENTO IN ESAME DEVE
EFFETTUARE LE SUE VALUTAZIONI IN MODO TALE DA CONSENTIRE
L' OSSERVANZA

DEI TERMINI FISSATI PER LA PRONUNCIA SUL MERITO DELL' ISTANZA, PETIZIONE
O PROPOSTA DA PARTE DELL' ORGANO COMUNALE COMPETENTE.

ART. 95

DISPOSIZIONI COMUNI

01. L' AUTORITA' CUI E' DEMANDATO L' ACCERTAMENTO IN ESAME DEVE
EFFETTUARE LE SUE VALUTAZIONI IN MODO TALE DA CONSENTIRE
L' OSSERVANZA

DEI TERMINI FISSATI PER LA PRONUNCIA SUL MERITO DELL' ISTANZA, PETIZIONE
O PROPOSTA DA PARTE DELL' ORGANO COMUNALE COMPETENTE. SE
RITIENE CHE L' ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA NON SIA AMMISSIBILE, LO
DICHIAA CON ATTO MOTIVATO.

02. I PROVVEDIMENTI O LE DELIBERAZIONI ASSUNTI DALLE AUTORITA' COMUNALI
SULLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO COMUNICATI, A CURA
DEL SINDACO, A CHI RISULTI AVER SOTTOSCRITTO PER PRIMO L' ISTANZA, LA
PETIZIONE O LA PROPOSTA, NEL DOMICILIO DA QUESTI INDICATO
NELL' ATTO.

ART. 96

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA
GENERALE, INTERESSANTI L' INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO
NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 93 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI,
RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E
L' AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO
IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO
INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO
DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO
RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL' ESITO FAVOREVOLE
DEL REFERENDUM, LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO
COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO
SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

06. L'ACCOGLIMENTO DI UNA PROPOSTA DI REFERENDUM NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE NE' AI FINI DELLA LORO ATTIVITA'.

ART. 97

ASSEMBLEE PUBBLICHE FRAZIONALI

01. SONO AMMESSE ASSEMBLEE PUBBLICHE FRAZIONALI SU QUESTIONI INTERESSANTI LE SINGOLE FRAZIONI DEL COMUNE, CON ESCLUSIONE DEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 93 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO AD ASSEMBLEA PUBBLICA FRAZIONALE NEL CASO SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN TERZO DEGLI ELETTORI DELLA FRAZIONE RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LA CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA FRAZIONALE.

04. L'ASSEMBLEA E' VALIDA SE VI E' LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI DELLA FRAZIONE. LA PROPOSTA E' APPROVATA SE LA VOTAZIONE, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATA RESPINTA.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DELLA ASSEMBLEA LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE FRAZIONALE.

06. L'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE NE' AI FINI DELLA LORO ATTIVITA'.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 98

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO E' TENUTO A PRODURRE EFFETTI ED A COLORO CHE INTENDONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 99

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E
PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE
NON SIA POSSIBILE I RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, LA
AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE
LETTERE A), B) E

C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI
VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

03. LA MATERIA RESTA COMUNQUE SUBORDINATA ALLA REGOLAMENTAZIONE
ADOTTATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 .

TITOLO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 100

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI
RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI
UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI
L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO
SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI
ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEVONO ESSERE TENUTE A
DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI.

ART. 101

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE
VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI
DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI,
SINGOLI OD ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI
E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI
SOLI COSTI.

PARTE 06 L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 102

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL'ARTT. 05 DELLA LEGGE N. 142/1990 , INCONTRANO I
SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I
PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI
E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA.

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE

ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI, O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AL SINDACO, O, PER SUO IMPEDIMENTO AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 103

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI AI SENSI DELL' ARTT. 93 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA A), DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALLO ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47, COMMA 01 , DEL LA LEGGE N. 142/1990 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

ART. 104

LE ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08. 06.1990 N. 142

. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI; LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

04. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO, O DALLO ASSESSORE COMPETENTE NELLA MATERIA.

05. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO, OLTRE CHE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE COMMA 02 . - -

PARTE 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 105

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 , PURCHE' SIANO TRASCORSI SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSI SEI MESI DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 106

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI, DEVONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ED IN ALTRE LEGGI, E DELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 107

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 120 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI DEVONO ESSERE APPROVATI, SE NON DIVERSAMENTE ED ESPRESSAMENTE PREVISTO DA SPECIFICHE LEGGI IN MATERIA,

ENTRO 240 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

03. LE DISPOSIZIONI SUBORDINATE A REGOLAMENTI ATTUATIVI O LEGGI DI RINVIO SI CONSIDERANO OPERANTI SIN DALL'ADOZIONE DELLO STATUTO SE NELLO STESSO SONO SUFFICIENTEMENTE DISCIPLINATE.